

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

INDUSTRIA (XII):

<i>In sede legislativa</i>	Pag. 2
ERRATA CORRIGE	» 7

CONVOCAZIONI:

Lunedì 26 aprile 1976

<i>Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)</i>	Pag. 8
---	--------

Martedì 27 aprile 1976

<i>Affari costituzionali (I)</i>	» 8
<i>Affari esteri (III)</i>	» 9
<i>Finanze e tesoro (VI)</i>	» 10
<i>Lavori pubblici (IX)</i>	» 11
<i>Industria (XII)</i>	» 11
<i>Lavoro (XIII)</i>	» 11
<i>Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi</i>	» 11

Mercoledì 28 aprile 1976

<i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i>	Pag. 11
<i>Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</i>	» 11
<i>Affari interni (II)</i>	» 12
<i>Giustizia (IV)</i>	» 12
<i>Finanze e tesoro (VI)</i>	» 13
<i>Difesa (VII)</i>	» 13
<i>Istruzione (VIII)</i>	» 13
<i>Lavori pubblici (IX)</i>	» 13
<i>Trasporti (X)</i>	» 14
<i>Igiene e sanità (XIV)</i>	» 14
<i>Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi</i>	» 15

Giovedì 29 aprile 1976

<i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i>	» 15
<i>Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi</i>	» 15
<i>Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi</i>	» 15

INDUSTRIA (XII)**IN SEDE LEGISLATIVA**

VENERDÌ 23 APRILE 1976, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente MAMMI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Caronini.

Proposte di legge:

Felici ed altri: Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni sulla disciplina del commercio ambulante (*Parere della II e della XI Commissione*) (880);

Milani ed altri: Norme sulla disciplina del commercio ambulante (*Parere della I, della II, della IV e della X Commissione*) (3380);

Costamagna: Disciplina del commercio ambulante (*Parere della I, della II e della IV Commissione*) (3701);

Caroli ed altri: Norme sulla disciplina del commercio ambulante (*Parere della I, della II e della IV Commissione*) (3710).

(*Discussione e approvazione con modificazioni*).

Il relatore Caroli afferma anzitutto che, nel redigere il testo unificato delle proposte in titolo, il Comitato ristretto si è proposto di riconsiderare il ruolo del commercio ambulante, rivalutandolo sul piano legislativo in rapporto all'importante funzione da esso svolta nel sistema economico per la capillarità del servizio che fornisce, l'azione alternativa che esercita nei confronti della grande distribuzione e la sua capacità di calmiera nella formazione dei prezzi al dettaglio. Sulla scia della nuova disciplina del commercio a posto fisso introdotta dalla legge n. 426 del 1974, il testo unificato opera un adeguamento giuridico del comparto mercantile ambulante conferendogli adeguata dignità professionale e superando quindi la vecchia concezione che ne faceva una sorta di settore rifugio. Si diffonde quindi ad illustrare dettagliatamente i singoli articoli di cui è composto il testo unificato.

Il deputato Milani giudica positivamente lo sforzo del Comitato ristretto di elaborare un provvedimento non settoriale, ma inserito nel filone aperto dalla legge n. 426 e quindi in una visione complessiva di tutto il settore commerciale. Manifesta però talune riserve sulla composizione delle commissioni destinate a gestire il provvedimen-

to e sulle norme che disciplinano la trasferibilità delle autorizzazioni.

Il deputato Costamagna si compiace per il fatto che finalmente gli ambulanti, attraverso il provvedimento, vengono elevati alla dignità di operatori economici moderni. Lamenta però che, sulla scorta della legge n. 426, il testo unificato contenga degli appesantimenti burocratici non necessari.

Il deputato Marchio esprime il suo accordo sull'ispirazione di fondo del testo unificato. Rileva però che il comune vede di fatto defraudati i suoi poteri da una commissione la cui composizione è dominata da forze politiche e sindacali determinate, senza tutela alcuna delle minoranze.

Il deputato Aliverti, espresso l'assenso del suo gruppo ai principi che hanno ispirato l'elaborazione del testo unificato, rileva un certo appesantimento burocratico negli organismi di gestione del provvedimento, specie per quanto riguarda la programmazione commerciale. Ritiene giusto preoccuparsi della tutela delle minoranze all'interno di tali organismi e segnala i rischi impliciti al meccanismo di trasferibilità delle licenze previsto dal provvedimento.

Anche il deputato Servadei esprime il suo apprezzamento per il lavoro del Comitato ristretto che ha messo capo ad un provvedimento che finalmente considera gli ambulanti come operatori economici di pari dignità rispetto agli altri commercianti, nello spirito della legge n. 426. Le manchevolezze del testo, segnalate nei precedenti interventi, potranno essere a suo avviso eliminate dopo la verifica dell'esperienza.

Il deputato Erminero si associa alle valutazioni positive già espresse e si compiace che il lavoro della Commissione proceda sull'ipotesi tracciata dalla legge n. 426 di un'organizzazione complessiva della distribuzione fondata su criteri di modernità ed efficienza.

Il Presidente Mammi, intervenendo nella discussione generale, rileva che oltre alle parti positive messe in evidenza dagli oratori che lo hanno preceduto, va criticamente segnalata nel testo unificato una accentuata professionalizzazione che rispecchia certe istanze settoriali della categoria, specie per quanto concerne il registro con i relativi esami, l'istituto della rappresentanza e il meccanismo della trasmissibilità delle autorizzazioni.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

L'articolo 1 del testo unificato, in seguito all'accoglimento di emendamenti proposti dal Presidente Mammi, risulta approvato nella seguente formulazione:

ART. 1.

È considerato commercio ambulante quello esercitato da colui che vende merci al minuto o somministra al pubblico alimenti e bevande, con la sola collaborazione dei familiari e di non più di due dipendenti, presso il domicilio dei compratori o su spazi o aree pubbliche, purché non si adoperino impianti fissati permanentemente al suolo.

Il commercio ambulante può essere svolto in due modi:

a) commercio ambulante a posto fisso o assegnato a turno, che può essere esercitato soltanto su quella parte di suolo pubblico a tale uso destinato dal comune, ovvero in aree pubbliche attrezzate o in mercati, anche coperti, esclusi i mercati all'ingrosso;

b) commercio ambulante senza posto fisso che può essere esercitato presso il domicilio dei compratori o, fatte salve le limitazioni imposte dall'autorità comunale, su qualsiasi area pubblica, purché in modo itinerante con mezzi motorizzati o altro.

Il commercio al minuto o la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande mediante installazioni mobili sono disciplinati dalle disposizioni della presente legge.

Le attività, di cui al comma precedente, sono consentite solo se esercitate con non più di due automezzi in un solo punto di vendita anche con la collaborazione di dipendenti, purché in numero non superiore a due.

All'articolo 2 è accolta una modifica formale suggerita dal parere della Commissione Giustizia, cosicché l'articolo nel suo complesso è approvato nel seguente testo:

ART. 2.

L'esercizio del commercio ambulante è subordinato alla iscrizione in una speciale sezione del registro previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 ed al possesso di una autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune di residenza del richiedente.

Per l'iscrizione nella speciale sezione di cui al precedente comma, il richiedente

deve avere i requisiti richiesti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica.

Chiunque intende esercitare la vendita in forma ambulante dei prodotti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1971, n. 426, può ottenere l'iscrizione soltanto se abbia superato l'apposito esame.

L'esercizio del commercio ambulante nei porti, sia a terra che a bordo, va, inoltre, subordinato alle speciali norme emanate dalle competenti autorità marittime in applicazione dell'articolo 68 del codice di navigazione e del numero 107 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

Senza permesso dell'ente proprietario o gestore è vietato l'esercizio del commercio ambulante negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

L'articolo 3, dopo che la Commissione ha respinto due emendamenti Milani e un emendamento Marchio, viene approvato nel seguente testo:

ART. 3.

Il provvedimento di rilascio, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione è emesso dal sindaco del comune, ove il richiedente risiede ed effettivamente dimora, sentito il parere delle commissioni, di cui ai successivi comma, in conformità alle direttive regionali ed ai piani comunali, previsti dalla presente legge.

Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, la commissione è composta da:

a) il sindaco o suo delegato, che la presiede;

b) due rappresentanti del consiglio comunale, di cui uno della minoranza;

c) tre rappresentanti dei commercianti ambulanti, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria provincialmente più rappresentative;

d) due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dalle organizzazioni sindacali di carattere generale dei commercianti provincialmente più rappresentative;

e) un rappresentante dei coltivatori agricoli produttori diretti designati dall'organizzazione sindacale provincialmente più rappresentativa.

Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la commissione è composta dal sindaco o suo delegato, che la presiede; da due rappresentanti dei commercianti ambulanti, da uno dei commercianti in sede fissa e da uno dei coltivatori agricoli produttori diretti, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali provincialmente più rappresentative.

La commissione può essere integrata con voto consultivo da un esperto di traffico, viabilità o urbanistica designato dalla giunta comunale.

La commissione è nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, dura in carica cinque anni ed è rinnovata seguendo la stessa procedura adottata per la sua costituzione.

L'autorizzazione è rilasciata per una delle categorie merceologiche definite dal regolamento di esecuzione della presente legge di cui all'articolo 14, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Il commercio di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a) può essere esercitato solo dopo aver ottenuto la concessione dell'occupazione del suolo pubblico da parte del comune, sentite le commissioni, di cui al presente articolo, ed in conformità al piano di cui all'articolo 7.

All'articolo 4 vengono accolti un emendamento suggerito dalla Commissione giustizia e un emendamento proposto dal Presidente Mammi, cosicché l'articolo è approvato nel suo complesso nel seguente testo:

ART. 4.

L'autorizzazione è soggetta alla fine di ogni anno al visto da parte del sindaco e si intende revocata se il visto stesso non è apposto per due anni consecutivi.

L'autorizzazione è trasmissibile per atto tra vivi o per causa di morte al coniuge, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado del commerciante ambulante, purché iscritto nella sezione speciale di cui al precedente articolo 2.

Il titolare dell'autorizzazione, in caso di comprovata necessità, comunica al sindaco che un proprio familiare o altra persona ha assunto la rappresentanza dell'esercizio.

Se il periodo di rappresentanza supera i tre mesi, la persona che ha assunto la rappresentanza deve dimostrare di essere iscritto nella speciale sezione del registro.

Per i commercianti ambulanti che abbiano acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità, ovvero che abbiano esercitato l'attività da almeno quindici anni consecutivi, il trasferimento della titolarità dell'azienda per atto tra vivi a favore di terzi comporta il trasferimento dell'autorizzazione sempre che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda ed il subentrante sia iscritto nella sezione speciale del registro.

Nel regolamento d'esecuzione della presente legge devono essere previste disposizioni atte ad impedire il rilascio di altra autorizzazione al commerciante ambulante che si sia avvalso della facoltà prevista dal comma precedente.

La Commissione approva quindi senza modificazioni i seguenti articoli del testo unificato:

ART. 5.

I provvedimenti comunali riguardanti la istituzione, il funzionamento, la soppressione, gli spostamenti dei mercati ambulanti ed ogni altro provvedimento relativo al commercio ambulante sono emanati previo parere delle commissioni, di cui all'articolo 3, e sulla base del piano di cui al successivo articolo 7.

I criteri di assegnazione dei posteggi nell'ambito delle aree pubbliche o mercati destinati all'esercizio del commercio ambulante sono deliberati dal consiglio comunale su proposta delle commissioni.

Le concessioni di cui all'articolo 3, ultimo comma, non possono essere cedute a nessun titolo, neppure temporaneamente. Le deliberazioni relative alle tasse di posteggio e all'appalto per la loro riscossione sono adottate dal consiglio comunale, sentito il parere delle commissioni di cui al precedente articolo 3.

ART. 6.

L'autorizzazione dà facoltà di esercitare il commercio in forma ambulante o mediante installazioni mobili nell'ambito del comune di residenza e nel territorio di sei province limitate, compresa quella cui appartiene il comune di residenza, indicate dal richiedente.

I sindaci dei comuni compresi nel territorio di cui al comma precedente, possono impedire l'accesso alle aree pubbliche appositamente destinate all'esercizio del commercio ambulante, per violazione delle norme sanitarie, di polizia annonaria e per la indisponibilità di superfici destinate alle fiere e mercati, regolamentati dal piano di cui al successivo articolo 7.

Il commerciante ambulante che voglia esercitare la sua attività anche in comuni situati in province non indicate nell'autorizzazione deve ottenere la preventiva autorizzazione da inserirsi nell'autorizzazione medesima, da parte del sindaco competente per territorio, su conforme parere delle commissioni di cui all'articolo 3.

L'estensione può avere durata non inferiore a 15 giorni e non superiore ai sei mesi, da determinarsi in relazione alle condizioni dei mercati ambulanti, al numero delle altre autorizzazioni rilasciate e, ove approvate, alle previsioni dei piani per il commercio ambulante.

L'estensione di cui al terzo comma non è subordinata al pagamento di alcuna tassa e non è necessaria per partecipare alle fiere regionali e nazionali.

ART. 7.

Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo ai comuni di integrare il piano, previsto dall'articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426, con norme e direttive concernenti il commercio ambulante secondo i criteri di cui ai successivi commi ed al fine di conseguire un adeguato equilibrio tra il commercio in sede fissa e quello ambulante.

Le integrazioni al piano debbono: rispettare i principi previsti dall'articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426; dettare norme per l'istituzione, il funzionamento, la soppressione, gli spostamenti dei mercati, nonché per le altre manifestazioni delle attività economiche di vendita in forma ambulante, delimitate nello spazio e nel tempo; fissare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni e per la regolamentazione delle aree e delle soste, determinando inoltre le modalità della presenza degli operatori al di fuori dei mercati.

Le integrazioni, di cui al comma precedente, debbono essere approvate dal consiglio comunale, previo parere delle commissioni, di cui all'articolo 3, e sentite le

commissioni, previste dagli articoli 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Fino a quando non siano approvate le integrazioni, di cui al presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate dai sindaci, su conforme parere delle commissioni, previste dall'articolo 3, e con l'osservanza dei criteri stabiliti dalla presente legge nonché dalle direttive regionali, di cui all'articolo 8.

ART. 8.

La regione, sentita la commissione di cui all'articolo 9, formula indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale ai fini della elaborazione e della revisione delle norme del piano di cui all'articolo 7, nonché direttive generali per il rilascio delle autorizzazioni, tenuto conto delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva, della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del commercio esercitato nei modi di cui all'articolo 1, ed un adeguato equilibrio fra esso, le installazioni commerciali a posto fisso, o le altre forme di distribuzione in uso.

I sindaci, entro il mese di agosto di ciascun anno, comunicano alle regioni interessate il numero delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente, indicando le province per le quali l'autorizzazione è valida, le categorie merceologiche contemplate dall'autorizzazione, il modo con cui si svolge il commercio, le variazioni registratesi e le cessazioni.

ART. 9.

Presso ogni regione è costituita una commissione composta:

dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede;

da tre commercianti ambulanti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria regionalmente più rappresentative;

da due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dall'organizzazione sindacale a carattere generale dei commercianti regionalmente più rappresentativa;

da un rappresentante designato dalle Camere di commercio della regione interessata;

da due consiglieri regionali di cui uno della minoranza;

da un rappresentante dei comuni della regione, designato dall'ANCI.

La commissione è nominata dal consiglio regionale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, dura in carica cinque anni e deve essere rinnovata seguendo la stessa procedura usata per la sua costituzione.

I membri delle commissioni comunali non possono far parte della commissione regionale.

La regione, sentito il parere della commissione regionale, delibera in materia di tassa di posteggio, dividendo i comuni delle province in classi, in base alla popolazione, alla attività economica, alla dislocazione geografica ed al numero di mercati esistenti, fissando per ciascuna classe un minimo ed un massimo di tassa di posteggio, entro i limiti dei quali i singoli comuni devono attenersi per la determinazione della tassa di posteggio comunale.

L'elenco delle classi, comunque non superiori a cinque, deve essere aggiornato quadriennialmente.

ART. 10.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai produttori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e fittavoli di terreni con superficie non superiore ai quattro ettari, i quali esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, ed alla legge 9 febbraio 1963, n. 59.

E fatta salva l'osservanza delle disposizioni della presente legge o dei piani, di cui all'articolo 7, relative alla concessione dei posteggi nei mercati ed all'occupazione di aree pubbliche.

ART. 11.

Chiunque viola le disposizioni previste dalla presente legge o dai piani, di cui all'articolo 7, salve le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000, che è comminata dal sindaco.

Si osservano, per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

In caso di particolare gravità, il sindaco può sospendere l'autorizzazione per un massimo di sessanta giorni, sentita la commissione di cui all'articolo 3, e revocarla in caso di recidiva.

Il sindaco può disporre l'immediata confisca degli impianti di vendita e della merce, qualora il commercio ambulante sia svolto senza l'autorizzazione.

Se il commercio ambulante abusivo viene esercitato con autoveicoli si provvede anche al ritiro della licenza per l'auto trasporto in conto proprio, a norma della legge 6 giugno 1974, n. 298.

L'articolo 12, su suggerimento del parere della Commissione giustizia, viene soppresso.

I rimanenti articoli del testo unificato sono approvati nel seguente testo:

ART. 13.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della licenza prevista dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione, di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, previa istanza da presentare al sindaco del comune, ove il richiedente risiede ed effettivamente dimora, entro un anno dalla data predetta.

L'istanza deve indicare l'ambito territoriale nel quale si esercita l'attività.

ART. 14.

Il regolamento di esecuzione della presente legge è emanato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e di quelle a carattere generale dei commercianti, dell'ANCI e delle regioni.

ART. 15.

Sono abrogate la legge 5 febbraio 1934, n. 327, e relativo regolamento di esecuzione; la legge 4 luglio 1959, n. 489; il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e gli articoli 4, 8 e 9 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra norma contraria alla presente legge o con essa incompatibile, ed in particolare, l'articolo 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza

approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa all'obbligo della iscrizione in apposito registro presso le autorità di pubblica sicurezza per l'esercizio del commercio ambulante.

La Commissione approva quindi il seguente titolo del nuovo testo: « Disciplina del commercio ambulante ».

Il provvedimento nel suo complesso viene infine approvato a scrutinio segreto. Le proposte di legge nn. 880, 3380, 3701, 3710 sono dichiarate assorbite.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 22 aprile 1976, nel comunicato della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Sottocommissione permanente per l'accesso, a pagina 38, seconda colonna, leggere all'articolo 7, penultimo comma, invece delle parole « al Comitato di secondo grado entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esclusione » le altre: « , entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esclusione, al Comitato stesso il quale decide ai sensi del precedente terzo comma ».

CONVOCAZIONI

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione —
Partecipazioni statali)

Lunedì 26 aprile, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni e delle proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno (*Approvato dal Senato*) (4486) — Relatore: Isgrò — (*Parere della I, II, VI, IX XII e XIII Commissione*);

Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 (*Approvato dal Senato*) — Relatore: Scotti — (*Parere della I, II, VI, IX, XII e XIII Commissione*);

ALLOCCA ed altri: Stanziamento di 300 miliardi alla Cassa per il mezzogiorno (1990) — Relatore: Scotti;

LA TORRE ed altri: Riforma dell'intervento aggiuntivo dello Stato nel Mezzogiorno (3956) — Relatore: Scotti — (*Parere della I e della XIII Commissione*);

SANTAGATI ed altri: Provvidenze per il rilancio del Mezzogiorno (4182) — Relatore: Scotti — (*Parere della I, IV, VI e XIII Commissione*);

Delega al Governo per l'aggiornamento e la integrazione del testo unico delle leggi sulla disciplina degli interventi nel Mezzogiorno e per la revisione organica degli incentivi alle attività industriali (2853) — Relatore: Scotti — (*Parere della I, VI, XII e XIII Commissione*).

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Martedì 27 aprile, ore 17.

Comitato pareri.

Parere sui disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno (4486);

Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 (4487);

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Olivi.

Parere sulle proposte di legge:

BORTOLANI ed altri: Integrazioni alla legge 8 luglio 1975, n. 306, concernente la costituzione delle associazioni dei produttori zootecnici e la determinazione del prezzo del latte alla produzione (4407) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Olivi;

MARZOTTO CAOTORTA e LOMBARDI GIOVANNI ENRICO: Destinazione del personale dell'ufficio speciale del genio civile per l'aeroporto di Fiumicino (4192);

CABRAS: Destinazione del personale dell'ufficio del genio civile per l'aeroporto di Fiumicino (3482);

— (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Ianniello.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3131);

BUFFONE ed altri: Modifica all'articolo 31 del « Regolamento organico per l'arma dei carabinieri » — approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169 — quale sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 10 ottobre 1936, n. 2145 (4409);

— (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Bressani.

Parere sulle proposte di legge:

Senatori ALESSANDRINI ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, concernente norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4228);

ANSELMI TINA ed altri: Integrazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, concernente norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica (2388);

— (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Vecchiarelli.

Parere sul disegno di legge:

Personale delle opere universitarie (4035) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Vecchiarelli.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Martedì 27 aprile, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Proroga del contributo alla Società nazionale « Dante Alighieri » per il quinquennio 1976-1980 (4219) — (*Parere della V e della VIII Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Spagna relativa al servizio

militare dei doppi cittadini, con allegati, firmato a Madrid il 10 giugno 1974 (*Approvato dal Senato*) (4084) — (*Parere della VII Commissione*) — Relatore: Salvi;

Approvazione ed esecuzione dello statuto dell'organizzazione mondiale del turismo (OMT), con le allegate regole di finanziamento, adottato a Città del Messico il 27 settembre 1970 (4151) — (*Parere della II e della V Commissione*) — Relatore: Az-zaro;

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia sui servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre, firmato a Bangkok l'11 febbraio 1974 (4177) — (*Parere della IV, della VI e della X Commissione*) — Relatore: Fracanzani;

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo VII della convenzione di Londra del 9 aprile 1965 sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottato a Londra il 19 novembre 1973 (4247) — (*Parere della X Commissione*) — Relatore: Fracanzani;

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Nicosia il 24 aprile 1974 (4279) — (*Parere della VI Commissione*) — Relatore: Fracanzani.

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Roma il 9 novembre 1973 (*Approvato dal Senato*) (4417) — (*Parere della II, della IV, della VI e della X Commissione*) — Relatore: Fracanzani;

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Polonia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato a Roma il 9 novembre 1973 (*Approvato dal Senato*) (4420) — (*Parere della VI e della X Commissione*) — Relatore: Fracanzani;

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971 (*Approvato dal Senato*) (4421) — (*Parere della II e della IV Commissione*) — Relatore: Salvi;

Ratifica ed esecuzione del protocollo per l'adesione della Grecia alla convenzione

per la mutua assistenza doganale tra gli Stati membri della Comunità economica europea, firmato a Roma il 7 settembre 1967 (*Approvato dal Senato*) (4422) — (*Parere della VI Commissione*) — Relatore: Storchi;

Ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo all'accordo culturale fra l'Italia e la Somalia del 26 aprile 1961, firmato a Mogadiscio il 9 aprile 1973 (*Approvato dal Senato*) (4423) — (*Parere della VI e della VIII Commissione*) — Relatore: Di Gianantonio;

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Parigi il 10 settembre 1974 (*Approvato dal Senato*) (4424) — (*Parere della II, della IV e della VII Commissione*) — Relatore: Salvi;

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972 (4427) — (*Approvato dal Senato*) (4427) — (*Parere della IV, della V, della VI e della VII Commissione*) — Relatore: Storchi.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Martedì 27 aprile, ore 16.

Comitato pareri.

Parere sui disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno (*Approvato dal Senato*) (4486) — Relatore: Vincenzi — (*Parere alla V Commissione*);

Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 (*Approvato dal Senato*) (4487) — Relatore: Vincenzi — (*Parere alla V Commissione*).

Parere sui disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia sui servizi

aerei tra i rispettivi territori ed oltre, firmato a Bangkok l'11 febbraio 1974. (4177) — Relatore: Vincenzi — (*Parere alla III Commissione*);

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Nicosia il 24 aprile 1974 (4279) — Relatore: Vincenzi — (*Parere alla III Commissione*);

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Roma il 9 novembre 1973 (*Approvato dal Senato*) (4417) — Relatore: Vincenzi — (*Parere alla III Commissione*);

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Polonia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato a Roma il 9 novembre 1973 (*Approvato dal Senato*) (4420) — Relatore: Vincenzi — (*Parere alla III Commissione*);

Ratifica ed esecuzione del protocollo per l'adesione della Grecia alla convenzione per la mutua assistenza doganale tra gli Stati membri della Comunità economica europea, firmato a Roma il 7 settembre 1967 (*Approvato dal Senato*) (4422) — Relatore: Vincenzi — (*Parere alla III Commissione*);

Ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo all'accordo culturale fra l'Italia e la Somalia del 26 aprile 1961, firmato a Mogadiscio il 9 aprile 1973 (*Approvato dal Senato*) (4423) — Relatore: Vincenzi — (*Parere alla III Commissione*);

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972 (*Approvato dal Senato*) (4427) — Relatore: Vincenzi — (*Parere alla III Commissione*).

Martedì 27 aprile, ore 17,30.

COMITATO RISTRETTO.

Esame dei provvedimenti relativi alle pensioni di guerra.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Martedì 27 aprile, ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno (4486) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Giglia;

Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 (4487) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Giglia.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Martedì 27 aprile, ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno (4486);

Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 (4487) — (*Parere alla V Commissione*); — Relatore: Aiardi.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Martedì 27 aprile, ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno (*Approvato dal Senato*) (4486) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Armato;

Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 (*Approvato dal Senato*) (4487) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Armato.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli
dei trattamenti retributivi e normativi.**

Martedì 27 aprile, ore 16,30.

COMITATO BANCHE.

*(Presso il Senato della Repubblica).***Martedì 27 aprile, ore 17.**

COMITATO REGIONI.

(Presso il Senato della Repubblica).

**COMMISSIONE INQUIRENTE
per i procedimenti d'accusa.**

Mercoledì 28 aprile, ore 9,30 e 16,30.

**GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
A PROCEDERE IN GIUDIZIO**

Mercoledì 28 aprile, ore 16,30.

Seguito dell'esame delle autorizzazioni a procedere:

Contro il deputato Tripodi Antonino (doc. IV, n. 244) — Relatore: Revelli;

Contro il deputato Dal Sasso (doc. IV, n. 280) — Relatore: Lapenta.

Esame delle seguenti autorizzazioni a procedere:

Contro il deputato Chiacchio (doc. IV, n. 281) — Relatore: Stefanelli;

Contro il deputato Ippolito (doc. IV, n. 282) — Relatore: Accreman;

Contro Galeotti Marcello (doc. IV, n. 283) — Relatore: Benedetti;

Contro il deputato Gunnella (doc. IV, n. 284) — Relatore: Gerolimetto.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 28 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Incremento del fondo speciale per lo sviluppo e il potenziamento delle attività cinematografiche (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4413) — (*Parere della V e della VIII Commissione*) — Relatore: Cabras.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 28 aprile, ore 9,30.

Comitato permanente per i pareri.

Parere sui disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Roma il 9 novembre 1973 (*Approvato dal Senato*) (4417) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Cittadini;

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971 (*Approvato dal Senato*) (4421) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Micheli Pietro;

Ratifica ad esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firma-

ta a Parigi il 10 settembre 1974 (*Approvato dal Senato*) (4424) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Sabbatini;

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa alla istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con allegato e protocollo sui privilegi e le immunità, firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973 (*Approvato dal Senato*) (4426) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Lospinoso Severini;

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972 (*Approvato dal Senato*) (4427) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Sabbatini.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori MINNOCCI ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese (*Approvata dalla X Commissione del Senato*) (4412) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Cittadini.

Mercoledì 28 aprile, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

Senatori FORMA ed altri: Modifica all'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (*Approvata dalla II Commissione del Senato*) (4124) — Relatore: Micheli Pietro;

Senatore CIFARELLI; Disegno di legge: Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea (*Approvati in un testo unificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (4047) — Relatore: Sabbatini (4047) — (*Parere della X Commissione*);

Senatori ZUCCALÀ ed altri: Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relativi alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione (*Approvato dal Senato*) (3350) — Relatore: Pennacchini.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 28 aprile, ore 9,30.

COMITATO RISTRETTO.

Provvedimenti concernenti i danni di guerra.

Mercoledì 28 aprile, ore 10,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Miglioramenti degli assegni di quiescenza erogati dall'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) (4445) — Relatore: Perdonà — (*Parere della V e della XIII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SPINELLI ed altri: Assunzione da parte dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non inclusi nella legge 22 dicembre 1975, n. 727 (4299) — Relatore: Spinelli — (*Parere della I e della V Commissione*);

Senatori DE LUCA e DEL NERO: Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 610, in materia di provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra (*Approvata dal Senato*) (1014) — (*Parere della V e della IX Commissione*);

AMODIO: Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 610, recante provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra (1440) — (*Parere della V e della IX Commissione*);

— Relatore: La Loggia.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Mercoledì 28 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle in-

fermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4374) — (*Parere della I e della V Commissione*);

SIMONACCI ed altri: Trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3300) — (*Parere della I, della II, della V e della XIV Commissione*);

— Relatore: Vaghi.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, e della tabella 1 annessa alla legge stessa (4133) — Relatore: Bandiera — (*Parere della I Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Istituzione del centro per le attività sociali, ricreative e culturali per il personale militare delle forze armate (3449) — Relatore: Buffone — (*Parere della V Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Mercoledì 28 aprile, ore 10.*Interrogazioni:*

GUERRINI: n. 5-01138;

MARTELLI: n. 5-01148;

VITALI ed altri: n. 5-01149;

TESSARI ed altri: n. 5-01255.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 28 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CALVETTI ed altri: Norme recanti snellimenti procedurali per la esecuzione di

opere pubbliche (259) — (*Parere della I, della II, della V, della VI e della VIII Commissione*);

Senatori SAMMARTINO ed altri: Snellimento delle procedure di collaudo nelle opere pubbliche — (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3041).

— Relatore: Lapenta.

COMITATO RISTRETTO.

Esame dei provvedimenti nn. 106, 4294, 4332, 4383, concernenti « Inchiesta parlamentare sull'attuazione dei provvedimenti in favore delle popolazioni delle zone siciliane colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 28 aprile, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Porti marittimi (3687) — (*Parere della I, della II, della V, della VII, della IX e della XII Commissione*);

CERAVOLO ed altri: Ordinamento delle gestioni portuali (415) — (*Parere della I, della II, della V, della VI, della IX e della XIII Commissione*);

TURCHI ed altri: Modifica dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, relativo alla classifica dei porti (430) — (*Parere della V Commissione*);

POLI ed altri: Trasferimento al Ministero della marina mercantile delle competenze in materia di opere marittime (2023) — (*Parere della I, della V e della IX Commissione*);

MAROCO ed altri: Ordinamento delle gestioni portuali e classificazione dei porti (2149) — (*Parere della I, della II, della V, della VI e della IX Commissione*);

CALDORO ed altri: Disciplina delle gestioni portuali (3534) — (*Parere della I, della V, della VI, della IX e della XIII Commissione*)

e esame del disegno di legge:

Delega al Governo in materia di attività portuale e di riordinamento degli enti autonomi portuali (3688) — (*Parere della I, della V, della VII e della IX Commissione*);

— Relatore: Marocco.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3977);

SINESIO ed altri: Modifiche alla legge 16 ottobre 1973, n. 676, concernente provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima (2691);

— Relatore: Marocco — (*Parere della V e della XIII Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3978);

— Relatore: Marocco — (*Parere della V e della VI Commissione*).

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Mercoledì 28 aprile, ore 10.

COMITATO RISTRETTO.

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 3207, 352, 2239, 2620 e 3771 concernenti la riforma sanitaria.

Mercoledì 28 aprile, ore 16.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Istituzione del servizio sanitario nazionale (3207) — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VIII, della X, della XII e della XIII Commissione*);

MARIOTTI: Riforma sanitaria (352) — (*Parere della I, della V, della VIII, della XII e della XIII Commissione*);

LONGO ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (2239) — (*Parere della I, della II, della V, della VIII, della XI, della XII e della XIII Commissione*);

DE MARIA: Riforma sanitaria (2620) — (*Parere della I, della V, della VI e della XIII Commissione*);

DE LORENZO ed altri: Istituzione del servizio sanitario pubblico (3771) — (*Parere della I, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione*);

— Relatori: Ferri Mario e Rampa.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Disciplina del commercio dei molluschi lamellibranchi (2458) — (*Parere della I, IV, VI X e XII Commissione*);

DE MARZIO ed altri: Disciplina igienico-sanitaria del commercio dei molluschi lamellibranchi (625) — (*Parere della IV e XII Commissione*);

DI GIOIA ed altri: Disciplina della coltivazione e del commercio dei molluschi lamellibranchi vivi (2902) — (*Parere della I, IV, VI, X e XII Commissione*) — Relatore: Gasco.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA**
sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi.

Mercoledì 28 aprile, ore 17.

Audizione rappresentanti sindacali.

COMMISSIONE INQUIRENTE
per i procedimenti di accusa.

Giovedì 29 aprile, ore 9,30 e 11.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI
RADIOTELEVISIVI**

Giovedì 29 aprile, ore 10.

1) Comunicazioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

2) esame delle proposte del Gruppo di lavoro pubblicità e criteri di spesa in ordine al problema della SIPRA;

3) comunicazioni del Presidente a nome dell'Ufficio di Presidenza sulla nuova disciplina delle Tribune, sulla regolamentazione dell'accesso e sugli indirizzi per la informazione radiotelevisiva;

4) parere sulla Convenzione tra il Ministero della pubblica istruzione e la RAI-TV per il periodo 1° gennaio 1976-30 giugno 1979 in materia di trasmissioni scolastiche;

5) parere sulle varianti al piano annuale dei programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri paesi.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA**
sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi.

Giovedì 29 aprile, ore 10.

COMITATO BANCHE.

(*Presso il Senato della Repubblica*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 21.